

Giurisprudenza

Trasferimento in altro Stato, ok alle plusvalenze latenti

10 Novembre 2022

La Corte Ue è chiamata a valutare la compatibilità con il diritto di stabilimento, articolo 49 Tfeue, di una normativa nazionale che prevede limiti concreti alla deduzione di minusvalenze da azioni

immagine generica Image not found or type unknown

Gli eurogiudici ritengono compatibile con la disciplina unionale una normativa tributaria nazionale che considera plusvalenze latenti gli incrementi di valore di azioni o quote sociali registrati da una società in uno Stato membro, dopo il trasferimento della sua sede statutaria in quest'ultimo, non tenendo conto delle precedenti riduzioni di valore registrate in un altro Stato membro. È il principio espresso dalla Corte di giustizia europea, con la pronuncia resa nella causa C 414/2021, depositata oggi, 10 novembre 2022.

La fattispecie e la questione pregiudiziale

La domanda di pronuncia pregiudiziale in commento verte sull'interpretazione dell'articolo 49 Tfeue ed è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone una società all'amministrazione tributaria belga in relazione al trattamento fiscale di operazioni di recupero, da parte di tale società, di riduzioni di valore registrate prima del trasferimento della sua sede statutaria dal Lussemburgo in Belgio.

Tale società, inizialmente costituita in Lussemburgo e con sede statutaria in tale Stato membro, ha registrato riduzioni di valore relative a diverse partecipazioni da essa detenute in altre società.

Ha dedotto tali riduzioni di valore dai suoi risultati fiscali in Lussemburgo, da ciò derivando un aumento delle sue perdite riportabili. A causa della sua situazione deficitaria, la società non è stata in grado di utilizzare tali perdite riportabili in Lussemburgo.

Successivamente a tali operazioni, la società ha trasferito la sua sede statutaria dal Lussemburgo in Belgio, divenendo una società di diritto belga.

La questione è quindi approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la seguente questione con cui il giudice 'a quo' chiede in sostanza se l'articolo 49 Tfeue osti ad una normativa tributaria nazionale in forza della quale gli incrementi di valore di azioni o quote di società registrati da una società in uno Stato membro, successivamente al trasferimento della sua sede statutaria in quest'ultimo, sono trattati come plusvalenze latenti, senza tener conto se tali azioni o quote abbiano dato luogo alla registrazione di riduzioni di valore da parte di tale società in un momento in cui essa aveva la residenza fiscale in un altro Stato membro.

Le valutazioni della Corte Ue

L'articolo 49 Tfeue, in combinato disposto con l'articolo 54 Tfeue, accorda il beneficio della libertà di stabilimento alle società costituite coerentemente con la normativa di uno Stato membro e con la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea.

Il beneficio di tale libertà include il diritto, per la società, di trasferire la sua sede sociale, la sua amministrazione centrale o il suo centro di attività principale in un altro Stato membro.

Le disposizioni del diritto unionale sulla libertà di stabilimento sono finalizzate, in particolare, ad assicurare il beneficio della disciplina nazionale nello Stato membro ospitante.

Pertanto, una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro, che trasferisce la propria sede statutaria in un altro Stato membro, può far leva sulla disciplina recata dall'articolo 49 Tfeue per contestare le conseguenze fiscali del trasferimento nello Stato membro ospitante.

Tuttavia, l'articolo 49 Tfeue non garantisce che un trasferimento del genere risulti neutro dal punto di vista della imposizione fiscale. Infatti tale trasferimento può essere più o meno favorevole o sfavorevole da un punto di vista fiscale, in ragione delle differenze esistenti tra le normative vigenti nei diversi Stati membri.

La libertà di stabilimento non comporta quindi l'obbligo per uno Stato membro di adeguare le proprie norme tributarie a quelle degli altri Stati membri, al fine di garantire, in ogni situazione, una tassazione che elimini qualsiasi disparità derivante dalle normative tributarie nazionali.

Sulla base della disciplina nazionale risulta che le riduzioni di valore da azioni o quote di società non sono, in linea di principio, deducibili dal reddito imponibile a titolo di spese professionali. In base ad una ulteriore disposizione viene invece esentato dall'imposta sulle società il recupero successivo di tali riduzioni di valore.

Inoltre, in base alla disciplina nazionale, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dopo il trasferimento della sede statutaria di una società in Belgio sono determinate sulla base del loro valore contabile alla data di tale trasferimento. In tale contesto, sono considerate plusvalenze latenti, escluse dal beneficio del vantaggio fiscale costituito dall'esenzione, gli incrementi di valore

da azioni o quote di società registrati da una società che ha trasferito la sua sede statutaria in Belgio, anche quando la registrazione di tali incrementi corrisponde al recupero di riduzioni di valore registrate prima del trasferimento in parola e che non hanno dato luogo, nello Stato membro di origine, a una deduzione dal risultato imponibile a titolo di spese professionali.

Una normativa come quella all'esame della Corte Ue istituisce, a svantaggio delle società costituite ai sensi della normativa di uno Stato membro e che esercitano la propria libertà di stabilimento, una differenza di trattamento idonea a dissuaderle dal trasferire la loro sede statutaria in un altro Stato membro al fine di esercitarvi la loro attività economica. Tale differenza di trattamento può essere ammessa solo se riguarda situazioni che non sono oggettivamente comparabili o se è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionato a quest'ultimo.

Sulla base della giurisprudenza della Corte risulta che la comparabilità di una situazione transfrontaliera con una situazione interna deve essere esaminata tenendo conto dell'obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali in discussione.

Sulla base delle misure adottate da uno Stato membro per preservare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, non sono assimilabili, in quanto non si trovano, in linea di principio, in una situazione comparabile, una società che ha registrato riduzioni di valore da azioni o quote di società in uno Stato membro e una società che ha trasferito la sua sede statutaria in tale Stato membro dopo aver registrato tali riduzioni di valore in un altro Stato membro.

Infatti, una società che opera un tale trasferimento rientra successivamente nella competenza fiscale di due Stati membri, ossia, da un lato, lo Stato membro di origine, per il periodo durante il quale le riduzioni di valore sono state registrate, e dall'altro, lo Stato ospitante, per il periodo nel corso del quale gli incrementi di valore corrispondenti al recupero delle riduzioni di valore sono registrati.

In assenza di competenza fiscale dello Stato membro ospitante per il periodo in cui sono state registrate riduzioni di valore da azioni o quote di società, una società che ha trasferito la propria sede statutaria in detto Stato membro e che vi registra in seguito incrementi di valore da tali azioni o tali quote di società non si trova in una situazione comparabile con quella di una società che già rientrava nella competenza fiscale dello Stato membro per il periodo durante il quale sono state registrate tali riduzioni di valore.

Analogamente, la situazione di una società che ha trasferito la propria sede statutaria in uno Stato membro prima di procedere al recupero di riduzioni di valore registrate prima di tale trasferimento non è paragonabile neanche, con quella di una società holding stabilita in tale Stato membro che si trova in una situazione fiscale di perdita, con quella di una società che ha registrato riduzioni di valore nello Stato membro mentre era soggetta all'imposta sulle persone giuridiche, o con quella di una società dello stesso Stato membro che ha chiuso una stabile organizzazione situata in un altro

Stato membro, in cui sono state registrate riduzioni di valore.

Nella fattispecie attenzionata dalla Corte Ue, la ricorrente ha fatto valere in Lussemburgo, suo Stato membro di origine, le riduzioni di valore da essa registrate prima del trasferimento della sua sede statutaria, il che, a causa della sua situazione deficitaria, ha comportato l'aumento delle sue perdite riportabili. La circostanza che essa non abbia potuto dedurre concretamente tali perdite dal suo risultato imponibile risulta dalla scelta che essa ha fatto successivamente di esercitare la propria libertà di stabilimento procedendo a tale trasferimento.

Le conclusioni della Corte Ue

Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l'articolo 49 Tfue non osta ad una normativa tributaria nazionale in forza della quale gli incrementi di valore da azioni o quote di società registrati da una società in uno Stato membro, dopo il trasferimento della sua sede statutaria in quest'ultimo, sono trattati come plusvalenze latenti, senza tener conto se tali azioni o tali quote abbiano dato luogo alla registrazione di riduzioni di valore da parte della società di cui trattasi in un momento in cui essa aveva la residenza fiscale in un altro Stato membro.

Data sentenza:

10 novembre 2022

Numero sentenza

Causa C 414/2021

Nome delle parti

VP Capital NV

contro

Belgische Staat,

di

Marcello Maiorino

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/trasferimento-altro-stato-ok-alle-plusvalenze-latenti>